

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1459**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, SAMBIN,  
CARRARA, DE RIGO, PASINATO, TREDESE, MAINARDI  
e FAVARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002**

---

**Autorizzazione alle investigazioni private  
abiliate in ambito giudiziario**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione della legge 7 dicembre 2000, n. 397, «Disposizioni in materia di indagini difensive», il Parlamento finalmente ha definito, seppure parzialmente, l'annosa questione delle indagini private in ambito giudiziario, per la parte che riguarda l'assistenza fornita dall'avvocato.

Il legislatore aveva iniziato ad affrontare il complesso problema delle indagini in campo penale in occasione della riforma del codice di procedura penale, sia per quanto riguarda i poteri dell'avvocato della difesa, sia per quanto riguarda la figura dell'investigatore privato, prevista dall'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 26 luglio 1989, n. 271, che risulta ancora da regolamentare, nonostante lo stesso legislatore, conscio dell'importanza di quest'ultimo soggetto nell'ambito della difesa penale, avesse disposto espressamente, nello specifico articolo di legge, la necessità di provvedere quanto prima anche ad una disciplina di questa attività professionale.

Eravamo nel 1989, e molto resta da fare per attuare le riforme per la modernizzazione degli apparati della giustizia.

Con questo disegno di legge il Parlamento ha l'occasione di esaminare la proposta di riforma a lungo attesa, unificando in un sistema professionale coordinato le figure dell'avvocato e dell'investigatore (figure note al grande pubblico per il «Perry Mason» televisivo), così com'era nello spirito della riforma procedurale penale del 1989, che trasformava il processo da inquisitorio ad accusatorio, su modello anglosassone, in un contesto considerato garanzia di corretto accertamento

della verità e di equo esercizio della giustizia.

A completamento della normativa sulla specifica materia, il presente disegno di legge considera varie figure, già esistenti da oltre un secolo nel nostro ordinamento (basti pensare alla figura della guardia giurata), riqualificandole ed adattandole alla moderna realtà dell'investigazione penale, in modo particolare alla funzione della difesa del cittadino accusato di reato, nell'intento di fornire la giustizia della possibilità di avvalersi di un collaboratore, strumento efficace d'indagine, nell'ambito di un processo nel quale gli innocenti siano velocemente prosciolti, così come velocemente siano perseguiti e puniti i criminali.

In considerazione dell'ingente mole di lavoro connessa al giudiziario, occorre evidenziare che il presente disegno di legge è anche in grado di produrre in breve tempo numerosi nuovi posti di lavoro in una fascia d'occupazione altamente qualificata, come quella dei diplomati e dei laureati.

È da sottolineare, infine, che non vi può essere riforma dell'articolo 38 delle citate norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989 e quindi equità nel processo penale, se parimenti non si dà piena attuazione anche all'articolo 222 dello stesso decreto legislativo.

Il presente disegno di legge si propone in pratica le seguenti finalità:

1) definire la figura professionale dell'Investigatore giudiziario, nell'ambito della programmata riforma della giustizia, dando nello stesso tempo una risposta alternativa che escluda la richiesta d'albo autoregolamentato della categoria, ora che l'orientamento politico nazionale ed europeo tende

all'eliminazione progressiva degli ordini professionali;

2) non apportare modifiche alla vigente normativa di legge, al fine di semplificare al massimo l'adozione della riforma;

3) realizzare l'effettiva parità d'indagine tra accusa e difesa, disponendo l'aggregazione degli Investigatori giudiziari anche mediante l'istituzione di un apposito ruolo speciale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disposizioni generali)*

1. Il cittadino dell'Unione europea in possesso dei requisiti di cui alla presente legge è abilitato alla professione di «Investigatore giudiziario» previo ottenimento dell'apposito nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno, su domanda da presentare al Prefetto competente, esperita con esito positivo l'istruttoria prevista dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è valido nell'ambito provinciale di competenza del Prefetto al quale è stata presentata la relativa domanda. L'attività investigativa può essere estesa anche ad altre province nel caso in cui l'incarico cui essa si riferisce abbia comunque origine e debba svolgersi prevalentemente nell'ambito del territorio provinciale per il quale l'Investigatore giudiziario è abilitato.

3. L'Investigatore giudiziario è ammesso all'esercizio della professione dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'articolo 250 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

4. Si applicano all'Investigatore giudiziario le disposizioni in materia di esercizio della professione forense concernenti l'istituto della difesa d'ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti.

5. All'Investigatore giudiziario si applicano altresì tutte le tutele, le garanzie e le prerogative previste dalla legge nell'ambito dell'esercizio della professione forense a difesa del cittadino accusato di reato.

6. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da rinnovare ogni cinque anni, provvede alla definizione delle tariffe professionali per l'esercizio delle investigazioni giudiziarie.

Art. 2.

*(Requisiti)*

1. Può presentare la domanda per l'abilitazione all'esercizio della professione di Investigatore giudiziario il cittadino dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza riconosciuto dallo Stato italiano e di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver svolto per almeno cinque anni la professione forense, nell'ambito dell'Unione europea;

b) aver ricoperto per almeno cinque anni la qualifica di magistrato in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) aver ricoperto per almeno cinque anni la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, od equivalente, presso uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Il soggetto richiedente non deve ricadere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 134 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non deve essere interdetto dai pubblici uffici od essere incapace di obbligarsi e deve essere in grado di dimostrare la piena disponibilità di idonei locali da destinare a sede dell'attività.

Art. 3.

*(Mandato ed attività)*

1. L'Investigatore giudiziario riceve mandato per indagini preventive e difensive intese a tutelare un diritto previsto dalle leggi degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il mandato professionale può essere conferito da ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata.

3. L'Investigatore giudiziario che sia in possesso anche della licenza prevista dall'articolo 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'esercizio delle investigazioni private, può:

*a)* svolgere servizi di prevenzione, ricerca e repressione dei reati, inclusi i servizi investigativi di sicurezza, anche a tutela della persona e dei beni mobili ed immobili, oltre ai servizi di «scorta armata», anche con automezzo, e a quelli di teleinvestigazione a fini di prevenzione e repressione di eventi indesiderati;

*b)* avere la rappresentanza legale del cliente in ogni altra fase inerente e conseguente l'incarico, con facoltà di transare, incassare, pagare, quietanzare, incaricare periti, altri investigatori, professionisti, artigiani, imprese e terzi in genere, nonché esperire ogni altra attività necessaria connessa al mandato;

*c)* compiere atti d'indagine, di natura stragiudiziale e giudiziale, inclusi i rilievi tecnici in ambito infortunistico stradale, del lavoro, civile, criminologico e criminalistico in genere;

*d)* svolgere attività stragiudiziale e giudiziale di recupero del credito anche in ambito fallimentare, inclusi tutti gli atti all'uopo necessari, di competenza del giudice di pace, del giudice unico e del giudice fallimentare;

*e)* svolgere attività di bonifiche ambientali e telefoniche, inclusi lo studio e la progettazione di sistemi intesi a tutelare la riservatezza di cittadini ed altri soggetti, anche giuridici, pubblici o privati.

## Art. 4.

*(Agenti giurati)*

1. L'Investigatore giudiziario può avvalersi di collaboratori, assunti alle proprie dipendenze con qualifica di «agenti giurati», ai sensi del presente articolo.

2. È ammesso alla qualifica di agente giurato, con provvedimento del Prefetto, il cittadino dell'Unione europea, maggiorenne, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore riconosciuto dallo Stato italiano nonchè di proposta di assunzione, rilasciata dall'Investigatore giudiziario, e per il quale non ricorra alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 134 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. L'agente giurato è ammesso alla sua qualifica dopo aver previsto giuramento ai sensi dell'articolo 250 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

4. L'agente giudiziario opera esclusivamente alle dipendenze dell'Investigatore giudiziario, è vincolato al segreto e non può in nessun caso esser obbligato, al di fuori dell'organizzazione alla quale appartiene, a rivelare le proprie fonti d'informazioni, le attività svolte e quant'altro pervenga a sua conoscenza.

5. L'agente giurato è soggetto alle disposizioni sull'uso della divisa o, in mancanza, del distintivo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 254 del regolamento di cui al citato regio decreto n. 635 del 1940.

6. L'Investigatore giudiziario e l'agente giurato possono stendere verbali nei riguardi dei servizi svolti. Ai predetti verbali si applica il disposto dell'articolo 255 del regolamento di cui al citato regio decreto n. 635 del 1940.

## Art. 5.

*(Tessera-porto d'armi)*

1. Il Ministero della giustizia rilascia all'Investigatore giudiziario un documento personale di riconoscimento. Il documento personale di riconoscimento, previa idonea annotazione, è valido anche come licenza d'acquisto e di porto d'armi per tutta la durata della qualifica professionale.

## Art. 6.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, e in particolare:

*a)* disciplina le modalità di espletamento delle funzioni dell'Investigatore giudiziario e degli agenti giurati, anche con riferimento alle modalità di rilascio del documento di cui all'articolo 5, al fine di garantire la correttezza e l'efficacia della loro attività, anche ai fini della tutela delle funzioni giurisdizionali;

*b)* istituisce il ruolo speciale degli Investigatori giudiziari, al quale possono comunque accedere, a domanda da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo, tutti coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione alle «investigazioni private abilitate al giudiziario», rilasciata ai sensi dell'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.